



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 16 marzo 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1070/2020 R.G. e vertente

fra

[REDACTED] nata [REDACTED] (c.f. [REDACTED])
[REDACTED] presentata e difesa dall'avv. C. Massimo Oriolo ed
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Villa d'Agri, Marsicovetere,
alla Via A. Moro n. 13, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588), in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII
Agosto n. 46 *ope legis* domicilia;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 06.04.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, premesso di insegnare, dall'a.s. 2017/18, presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane associato all' [REDACTED] di [REDACTED] in cui svolgeva la funzione di Dirigente scolastico la prof. [REDACTED] con la quale, da subito, si manifestavano ragioni di contrasto, esponeva che, con nota prot. 192 ris del 13 luglio 2018, veniva notificato un addebito disciplinare, in cui le veniva contestato che, nei locali della Presidenza, in presenza del marito [REDACTED] avrebbe aggredito verbalmente la Dirigente proferendo la frase: *“vediamo se l'anno prossimo vi faccio confermare a [REDACTED]”* *“... invitati ad uscire dalla presidenza, davanti agli uffici di segreteria e poi nell'atrio dell'istituto ...”*, in presenza di altro personale della scuola, la ricorrente avrebbe continuato ad urlare frasi ingiuriose dicendo: *“... ce li mandano a [REDACTED] questi raccomandati... questa scuola è uno [REDACTED] dove chiudere...”*; che, in relazione a tali fatti, la Dirigente, richiamata l'attività istruttoria posta in essere, contestava alla ricorrente *“... di essere venuta meno all'obbligo lavorativo di cui all'art. 494 lett. a) del D. lgs. n. 297/1994, all'art. 112, comma 2 del DPR 62/2013, all'art. 10, comma 5 art. 11, comma 5, del Codice di comportamento del MIUR 2014”*; che, in riscontro alla citata nota di contestazione, la ricorrente, con nota del 25 settembre 2018, oltre che rilevare i profili di illegittimità formale della contestazione, ne rilevava l'infondatezza in fatto; che, con nota prot. 196 ris. del 10.11.2018, la Dirigente, a conclusione del procedimento disciplinare, irrogava la sanzione della sospensione per 5 giorni dal servizio disponendo che la stessa venisse applicata già dal giorno seguente (dal 12 al 16 novembre 2018), con decurtazione dello stipendio per la somma di € 395,00; che, con la citata nota, modificando la contestazione di addebito, si rilevava che la ricorrente, con il comportamento tenuto, avrebbe leso l'immagine dell'Istituzione scolastica e *“... interrotto lo svolgimento dei Consigli di classe convocati per la giornata per procedere alle operazioni di scrutinio finale e ne ha determinato poi un sensibile rallentamento, rendendo necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine”*.

Deduceva in diritto: la incompetenza della Dirigente scolastica, in quanto direttamente e personalmente coinvolta nella vicenda, con conseguente nullità

del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 112 DPR n. 3/1957, costituente espressione del più generale criterio di imparzialità e buona andamento della PA; la nullità del procedimento disciplinare per incompetenza del Dirigente scolastico a dare impulso alla procedura disciplinare; la nullità del procedimento disciplinare per essere la sanzione stata applicata senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 7 della L. n. 300/1970; la violazione del principio di immutabilità della contestazione; la insussistenza del fatto storico contestato; la sproporzionalità anche in ragione della condotta assunta dalla Dirigente e della natura extralavorativa del fatto contestato.

Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare, preliminarmente, nulla e/o annullabile la sanzione disciplinare dedotta nel presente ricorso per difetto d'istruttoria e/o per incompetenza del Dirigente scolastico e/o per violazione del principio di immodificabilità; di annullare, in ogni caso, la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente per insussistenza del fatto addebitato e/o per carenza dell'elemento soggettivo ovvero, in subordine, rideterminarla con l'applicazione di una sanzione meno grave rispetto a quella inflitta; condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione della retribuzione trattenuta in esecuzione della sanzione disciplinare inflitta disponendo, inoltre, la rimozione dal fascicolo personale della ricorrente di ogni riferimento alla sanzione disciplinare per cui è causa. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.

La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 16 marzo 2023, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. L'ecceppita incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio impugnata con il presente giudizio appare fondata.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte: *“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492 e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto)”* (si veda Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28111 del 31.10.2019, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 30226 del 20.11.2019 *“ In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa”*).

Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, con la nota prot. n. 192 del 13 luglio 2018 di avvio del procedimento disciplinare veniva contestata la violazione dell'obbligo lavorativo di cui all'art. 494, lettera a) del D.lgs. n. 297/1994, all'art. 12, comma 2 del D.P.R. 62/2013 e

all'art. 10, comma 5, e all'art. 11, comma 5, del Codice di comportamento MIUR 2014.

Orbene, in applicazione dei richiamati principi ai quali si ritiene di dare continuità, atteso che il massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto dalla norma di cui all'art. 494, lettera a) del d.lg. 297/1994, la cui violazione è stata contestata alla ricorrente, è quella della sospensione dall'insegnamento e dall'ufficio fino ad un mese (*"1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omissso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza"*); atteso che secondo il disposto dell'art. 55 bis, comma 9 quater, il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente scolastico per le sole infrazioni per la quali siano previste sanzioni fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, per essere le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (*"Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari"*) ne consegue la illegittimità del procedimento disciplinare avviato e concluso dal Dirigente scolastico e la nullità della conseguente sanzione della

sospensione dal servizio di giorni 5 comminata alla ricorrente, per essere la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Per le ragioni esposte, accertata la illegittimità del procedimento disciplinare avviato e concluso dal Dirigente scolastico, va dichiarata la nullità della sanzione impugnata.

3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Stasi Milena, con ricorso depositato il 06.04.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accertata la illegittimità del procedimento disciplinare avviato e concluso dal Dirigente scolastico, dichiara la nullità della sanzione della sospensione dal servizio di giorni 5 comminata alla parte ricorrente per essere la relativa competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- 2) compensa interamente le spese di lite.

Potenza, 16 marzo 2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis